ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE
Tel. 041 989479 – 989582 • Fax 041 989663
e-mail: info@ordinemedicivenezia.it

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VENEZIA
0003386
DATA PROTOCOLLO 11-05-2016 | CATEGORIE 1108 | E

DELIBERAZIONE n. 19/16

Oggetto: Procedure per la riscossione delle quote annuali d'iscrizione agli Albi OMCeO Venezia

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella seduta del 26/04/2016 alle ore 20.30

Premesso che il D.L.C.P.S. n. 233/46, recante norme per la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, prevede all'art. 4 che il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisce una tassa annuale di iscrizione all'Albo, che, per natura stessa dell'Ordine, è stata assimilata ad un tributo;

che la riscossione dei tributi è regolata dalla normativa contenuta nel DPR n. 602/73 come risulta modificato dal D.Lgs. 26/2/1999 n. 46- recante norme in materia di riscossione mediante ruoli in attuazione della legge delega n. 337/98 – e dal successivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli previsto dal D.Lgs. 13/4/199 n. 112;

che, in materia di disciplina della riscossione sono intervenute ulteriori modifiche legislative tra cui in particolare la legge 2/12/2005 n. 248 con cui è stato convertito il D.L. 30/9/2005 n. 203 che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante Equitalia SPA, appositamente costituita;

che la riscossione delle quote ordinistiche è regolata, a norma delle vigenti disposizioni, da convenzione sottoscritta nel 2003, convenzione che prevede, prima della riscossione coattiva mediante ruoli, una fase di riscossione volontaria mediante invio di avvisi bonari;

considerato che per ovviare alle difficoltà di gestione del riscosso riscontrate attraverso il concessionario Equitalia SPA, col quale l'OMCEO_VE aveva collaborato in un recente passato, il Consiglio Direttivo ha affidato la riscossione delle quote ordinistiche alla propria banca di fiducia, riducendone peraltro i costi, con delibera n. 36 del 2012;

considerato che, nonostante la riscossione attraverso la collaborazione della banca abbia comportato un maggior controllo del riscosso e una sensibile riduzione del numero di errori di riscossione, è emerso negli ultimi anni in modo preoccupante il fenomeno di morosità da parte di un numero sempre crescente di iscritti, che oggi si possono stimare in 350 unità circa (al 30 Aprile);

tenuto presente che più elementi concorrono a ritardare il versamento della quota da parte degli iscritti: spesso gli avvisi ritornano al mittente per irreperibilità a diverso titolo del destinatario, in altri casi le banche non effettuano più i pagamenti dovuti a seguito di ordine permanente e i clienti (gli iscritti) non sanno neppure che il versamento non è intervenuto, in altri casi ancora gli iscritti comunitari o extracomunitari migrano in altro Paese senza farne comunicazione all'Ordine, o

diversamente gli iscritti non ricordano le scadenze e perdono i bollettini, non aggiornano le variazioni di residenza e/o domicilio, o Iban bancario;

considerato che la situazione descritta ha comportato e comporta sempre più per l'Ordine un aggravio di lavoro di segreteria con ulteriori oneri per il recupero delle quote;

tenuto presente che la Federazione Nazionale è intervenuta:

con deliberazione del Comitato Centrale n. 39 del 13/2/2004
-invitando gli Ordini ad adottare una deliberazione tendente a prevedere, in aumento alla tassa annuale per i medici morosi, un importo pari al 10 per cento della tassa stessa dovuto quale rimborso forfettario per le spese amministrative sostenute dall'Ente ai fini della riscossione, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;

con comunicazione n.23 del 4/5/2006 precisando che:
-lo stato di morosità nel pagamento dei contributi si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire al 31 dicembre;
-successivamente a tale data va attivata la procedura di cui ai combinati disposti dell'art. 11, ultimo comma, del DLCPS 5 aprile 1950 n.221 (indicando la procedura da seguire per la cancellazione dall'Albo per "morosità ed irreperibilità");
-l'iscritto cancellato può essere reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso;
- la reiscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi;

vista la deliberazione n. 36/12 con la quale il Consiglio Direttivo aveva individuato la procedura da seguire per la cancellazione dagli Albi degli iscritti morosi nel pagamento di quote ordinistiche, procedura fino ad oggi seguita e che ha consentito di ovviare in parte alle difficoltà di gestione dinanzi rappresentate;

tenuto presente le deliberazioni n. 36/12 e 10/15 assunte dal Consiglio Direttivo con le quali è stato fissato in €14,00 per la singola iscrizione e €24,00 per la doppia iscrizione (pari in ogni caso al 10 per cento dell'importo della quota ordinaria), così come suggerito dalla Federazione Nazionale con delibera del Comitato Centrale n.39 del 13/02/2004, l'importo dovuto all'Ordine dagli iscritti morosi per il rimborso spese, impregiudicato l'integrale recupero delle spese legali e di procedura eventualmente occorrenti in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;

preso atto della Comunicazione n. 24 ("Regolamento interno per la riscossione coattiva delle quote") con cui la Federazione Nazionale in data 3/7/2009 (prot.7596) ha emanato direttive agli Ordini Provinciali;

ritenuto, allo scopo di migliorare la procedura per la riscossione delle quote ordinistiche, di dare attuazione alle direttive della Federazione Nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;

DELIBERA

di fare propri i principi enunciati nelle direttive della Federazione Nazionale richiamati in premessa che si danno qui per integralmente trascritti;

di continuare ad avvalersi del sistema di riscossione volontaria delle quote ordinistiche annuali dovute dagli iscritti, fissando le seguenti fasi operative:

1. Fase: invio dell'avviso bonario entro il 28 Febbraio a corrispondere la quota ordinistica con scadenza entro il 31 Marzo di ogni anno;
2. Fase: invio entro il 30 Maggio avviso di sollecito di pagamento bonario con scadenza 30 Giugno;
3. Fase: invio entro il 31 Luglio sollecito di pagamento agli iscritti morosi con raccomandata A/R o a mezzo PEC da parte dell'Ordine nella quale si ricorda che la morosità nel pagamento della quota ordinistica comporta la cancellazione dall'Albo a norma dell'art. 11 DLCPS 233/46 oltre all'obbligo del rimborso spese quantificato con deliberazione n.36/12 e 10/15 in €14,00 per la singola iscrizione e €24,00 per la doppia iscrizione (pari in ogni caso al 10 per cento dell'importo della quota ordinaria), impregiudicato l'integrale recupero delle spese legali e di procedura eventualmente occorrenti in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;
4. Fase: invio entro il 30 Novembre di lettera raccomandata A/R o PEC di convocazione del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo; qualora la raccomandata non pervenga al destinatario, si procederà a notifica (avviso a mezzo telegramma con avviso di ricevimento);
5. Fase: cancellazione dall'Albo con notifica del provvedimento all'interessato e a e a tutti gli Enti ed Autorità previsti dall'art. 2 DPR 221/1950 per "morosità o per morosità ed irreperibilità".

La presente deliberazione, avente natura di provvedimento regolamentare, verrà trasmessa per l'approvazione alla Federazione Nazionale a norma dell'art. 35 del DPR 221/1950.

IL SEGRETARIO
(dott. Luca Barbacane)

IL PRESIDENTE
(dott. Giovanni Leoni)